

	 Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo "Primo Levi" Via Palaverta, 69 - 00047 MARINO - Loc. Frattocchie (RM) Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 - C.U: UF5D2G RMIC8A7009 - Distretto 40 - Ambito XV Email: rmic8a7009@istruzione.it - rmic8a7009@pec.istruzione.it Sito web: https://comprensivoprimelevi.edu.it	 PNRR FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI  COESIONE ITALIA 21-27 SCUOLA E COMPETENZE
---	---	---

Atutti i docenti
Al Direttore SGA
All'Albo pretorio
Al Sito web d'Istituto
Atti

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GLO - A.S. 2025-26

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 107/2015;

VISTO il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;

VISTO il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;

VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);

VISTO il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";

VISTO il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);

VISTA la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.

VISTO il Decreto Legislativo 7 agosto 2019, n. 96, avente ad oggetto "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, recante "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";

VISTO l'allegato B del succitato Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2020, n. 182, avente ad oggetto "Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche";

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6 del succitato Decreto n. 182/2020 prevede che "Il Dirigente scolastico può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia. La suddetta partecipazione ha valore consultivo e non decisionale".

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 come recepito dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n.101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi

180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);

VALUTATA la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);

VISTA la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)

VALUTATA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

VALUTATO il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;

CONSIDERATI gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);

DECRETA

di nominare i componenti dei GLO per l'anno scolastico 2025/2026 come di seguito indicati:

Art. 1 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO OPERATIVO (GLO)

La costituzione del GLO

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto, a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

Art. 2 - COMPOSIZIONE DEI GLO

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- Dal Consiglio di Classe - "con la partecipazione dei genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale" (il virgolettato fa riferimento diretto al modificato articolo 15 della legge 104/92);
- Con la partecipazione "delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe"
- "Con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare" dell'ASL;

Ogni singolo Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) per l'inclusione scolastica è composto da:

- Dirigente Scolastico, Dott.ssa Francesca Toscano, o suo delegato, che lo presiede.
- Referente di istituto per l'Inclusione: Prof.ssa Casati Chiara.
- Docente incaricato di Funzione Strumentale Area dell'Inclusione: Prof.ssa Balsamo Barbara (Scuola secondaria) – Prof.ssa Pittigliani Cristina (Scuola Infanzia e Scuola primaria).
- Docenti referenti dei plessi per l'area Inclusione: Prof.ssa Della Monica Claudia (plesso Silvestri), Prof.ssa De Rosa Sonia (plesso Frank), Prof.ssa Gusciglio Francesca Anna (plesso Morante), Prof.ssa Lucisano Patrizia (plesso Amendola).
- Team dei docenti contitolari o del consiglio di classe.

Partecipano al GLO i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe/sezione e con l'alunno con disabilità nonché, ai fini del necessario supporto, l'unità di

valutazione multidisciplinare.

L'UMV della ASL di residenza dell'alunno partecipa a pieno titolo ai lavori del GLO tramite un rappresentante designato dal Direttore Sanitario della stessa.

Partecipano al GLO eventuali figure professionali di interesse per l'integrazione dell'alunno (esperto richiesto dalla famiglia), la cui partecipazione ha valore consultivo e non decisionale.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione. In questo caso, per l'anno in corso, al Referenti per l'Inclusione di Istituto, prof.ssa Casati Chiara, alle FF.SS Pittigliani Cristina (Scuola Primaria-Infanzia) Balsamo Barbara (Scuola Secondaria di Primo Grado)

La denominazione di Gruppo di Lavoro Operativo segnala l'autonomia di questo organo dalle istituzioni da cui trae le proprie componenti, rimarcandone la pariteticità nella partecipazione delle diverse componenti

Art. 3 – FUNZIONI DEL GLO

Il Gruppo di Lavoro Operativo è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.

Ha il compito di dedicarsi al singolo alunno con disabilità iscritto nell'Istituzione scolastica, individuando gli interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica. Si riunisce, salvo particolari problemi, in occasione della stesura del PEI, del suo aggiornamento e della sua verifica finale, per la definizione e la verifica del processo di inclusione.

- Tenendo conto del Profilo di Funzionamento indica al GLI di Istituto le ore necessarie nel successivo anno scolastico, per eventuali tipologie di intervento, la disponibilità di ausili, locali, personale di assistenza alla persona o alla comunicazione.
- Valuta la possibilità di permanenza scolastica dell'alunno.
- Valuta la possibilità di rinuncia al sostegno.
- Attiva le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e l'orientamento.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

La normativa dice che viene "elaborato e approvato" dal GLO e tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo nell'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva biopsico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe.

Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza. Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro Giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di Ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona".

Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione.

Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche

interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione”.

I tempi previsti per l’elaborazione del PEI definiscono naturalmente anche i momenti di convocazione del GLO, la cui competenza spetta alla scuola.

E’ compito del D.S. emanare la convocazione in forma di comunicazione e in tempi validi perché le varie componenti possano averne notizia e possano partecipare.

Art. 4 PUBBLICAZIONE ATTI

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito internet di questo Istituto all’indirizzo <https://comprensivoprimolevi.edu.it/> e inviato ai componenti dei gruppi di lavoro.

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

Marino, 16 /09/2025

Il dirigente scolastico

Francesca Toscano ()*

*ma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs
n. 39/1993*